




**CONFINDUSTRIA  
VENETO EST**

Area Metropolitana  
Venezia Padova Rovigo Treviso

# **INDUSTRIA ALIMENTARE: SOTTOPRODOTTI**

**24 Giugno 2024, ore 16.30**

# Industria alimentare e residui di produzione



# NORME GENERALI

## Rifiuto e Sottoprodotto: definizioni

**Rifiuto:** *“qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”* (art. 183 comma 1, lettera a) del d.lgs. 152/2006).

**Sottoprodotto:** *“qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’art. 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’art. 184-bis comma 2”* (art. 183 comma 1, lettera qq) del d.lgs. 152/2006).



## Rifiuti – sintesi obblighi generali dei produttori

I produttori di rifiuti speciali, pericolosi e non, sono tenuti a:

- individuare, codificare e classificare i rifiuti che producono;
- detenerli nel rispetto delle condizioni del deposito temporaneo senza autorizzazione o in stoccaggio autorizzato;
- provvedere direttamente al loro recupero o smaltimento, facendosi autorizzare a tal fine, oppure consegnarli a soggetti abilitati tramite trasportatori iscritti all'Albo (salvo provvedano direttamente al trasporto previa iscrizione all'Albo);
- osservare, nei casi previsti, gli obblighi relativi:
  - al formulario di identificazione per il trasporto;
  - al registro di carico e scarico;
  - alla presentazione della comunicazione annuale – MUD;
  - all'iscrizione a RENTRI - Registro Elettronico Nazionale.

## Sottoprodotto: condizioni

L'art.184 - *bis*, comma 1, prevede che è un sottoprodotto e non un rifiuto, qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

*“a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;*

*b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;*

*c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;*

*d) l'ulteriore utilizzo è legale , ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa , per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.”*



## Riassumendo...

Le sei condizioni previste nella definizione di sottoprodotto:

1. scaturiscono in via continuativa dal processo industriale;
2. sono impiegati direttamente in un successivo processo produttivo senza la necessità di trasformazioni preliminari;
3. l'utilizzo deve essere certo e non eventuale;
4. deve essere verificata la rispondenza a standard merceologici;
5. deve essere attestato l'effettivo utilizzo in base a tali standard e norme tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell'impianto dove avviene l'effettivo utilizzo;
6. non deve comportare per l'ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive.



## Decreto Ministeriale n. 264 del 2016

Il Ministero dell'Ambiente, con il decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n, 264 e con la successiva circolare del 30 maggio 2017 (contenente alcuni chiarimenti) indica alcune modalità non obbligatorie, non vincolanti e non esclusive con cui provare la sussistenza dei requisiti per la qualifica di un residuo di produzione come sottoprodotto.

Il decreto, costituito da 11 articoli e 2 allegati, si fonda sul presupposto per cui chi intende sottrarre un residuo di produzione alla disciplina dei rifiuti deve *“dimostrare”* che tale residuo è effettivamente un sottoprodotto.



# SCARTI DI ORIGINE VEGETALE E ANIMALE

## Scarti di origine vegetale – alcune considerazioni

Gli scarti di origine vegetale rientrano normalmente nel regime dei rifiuti (Parte IV del d.lgs. 152/2006).

Possono invece essere considerati sottoprodotti se rispettano le condizioni di cui all'art. 184 bis del d.lgs. 152/2006.

A titolo esemplificativo sono sottoprodotti le biomasse elencate nell'Allegato X alla parte V del d.lgs. 152/2006 (*"Tutela dell'aria e limitazione delle emissioni"*), se destinate alla combustione e se rispettano le condizioni di cui all'art. 184-bis del d.lgs. 152/2006 (allegato X parte II sezione 4 punto 1-bis), tra cui:

- materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli (parte II, sezione 4 punto 1, lettera e));
- sansa di oliva ottenuta dal trattamento delle sansi vergini con n-esano (parte II, sezione 4 punto 1, lettera f)) (1);
- farina di vinaccioli (parte II, sezione 4 punto 1, lettera h-bis)) (1).

(1) NB: è possibile l'utilizzo nel medesimo sito di produzione o in altri impianti a condizione che sia rilevabile la loro provenienza.

## Scarti di origine animale – alcune considerazioni

L' art. 185 del d.lgs. 152/2006 definisce le esclusioni dall'applicazione della Parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006 (relativa ai rifiuti).

Secondo il comma 2:

*“Sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte quarta del presente decreto, inquanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:*

*(...)*

*b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (Ce) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;*

*c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento(Ce) n. 1774/2002;*

*(...)”*



## Scarti di origine animale – alcune considerazioni

Secondo il comma 2, lettera b) dell'art. 185 del d.lgs. 152/2006 sono esclusi (quindi non sono rifiuti) i sottoprodotti di origine animale (SOA) eccetto quelli destinati:

- all'incenerimento/coincenerimento;
- allo smaltimento in discarica;
- all'utilizzo in impianto per la produzione di biogas;
- all'utilizzo in impianto di compostaggio.

In questi casi non si è più in presenza di sottoprodotti ma di rifiuti per i quali si applica la parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006.

Secondo il comma 2, lettera c) dell'art. 185 del d.lgs. 152/2006 sono escluse le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione (ad es. per morte naturale, infezioni, ecc.), compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie e smaltiti in conformità al regolamento (1774/2002) 1069/2009. Si tratta in questo caso di SOA di categoria 1.

# **SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE – aspetti generali**

## Concetti generali

Tutti i sottoprodotti, compresi quelli di origine animale (SOA), devono rispondere ai requisiti dell'art. 184-bis del d.lgs. 152 del 2006 per poter essere trattati come tali.

Questo concetto è ribadito dalla recente sentenza della Cassazione n. 47690 del 15 novembre 2023:

*"Anche gli scarti di origine animale possono, dunque, essere considerati sottoprodotti solamente se, come ora stabilito dall'art. 183, comma 1, lett. qq), d.lgs. n. 152 del 2006, soddisfano le condizioni di cui all'articolo 184 bis, comma 1), e cioè se:*

*a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;*

*b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;*

*c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;*

*d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana, o rispettano i criteri stabiliti in base all'articolo 184 bis, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006."*



## Normativa di riferimento

La gestione dei sottoprodotti di origine animale (SOA) è disciplinata dalla seguente normativa:

- **Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 1069/2009/Ce:** «*Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale – Abrogazione Regolamento 1774/2002/Ce*»;
- **Regolamento Commissione Ue 142/2011/Ue:** «*Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano - Disposizioni di applicazione del regolamento 1069/2009/Ce e della direttiva 97/78/Ce*»;
- **D.lgs n. 186/2012:** «*Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera*»;
- **Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013** recante “*Linee Guida per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 Ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002*”.





CONFINDUSTRIA  
VENETO EST

Area Metropolitana  
Venezia Padova Rovigo Treviso

# ANALISI DELLA NORMATIVA SUI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

**REGOLAMENTO CE  
N. 1069/2009**

## Finalità e campo di applicazione

Il Regolamento CE n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano:

- ha come **finalità** quella di evitare o ridurre al minimo i **rischi per la salute pubblica e degli animali** derivanti da tali prodotti, nonché di **tutelare la sicurezza** della catena alimentare e dei mangimi;
- si **applica**:
  - ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati che **sono esclusi dal consumo umano** in forza della legislazione comunitaria; e
  - ai **prodotti di origine animale** e alle **materie prime**, che in seguito alla **decisione di un operatore** irreversibile, sono **destinati a fini diversi dall'alimentazione** umana anche se possono essere destinati a tale uso.



# DEFINIZIONI



# Definizioni

Ai fini dell'applicazione del Regolamento, si intende per:

- **sottoprodotti di origine animale**, i corpi interi o le parti di animali, i prodotti di origine animale o gli altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma;
- **prodotti derivati**, prodotti ottenuti attraverso uno o più **trattamenti, trasformazioni o fasi di lavorazione** di sottoprodotti di origine animale;
- **operatore**, la persona fisica o giuridica che esercita un **effettivo controllo sui sottoprodotti** di origine animale o sui prodotti derivati, **inclusi i trasportatori, i commercianti e gli utilizzatori**;
- **stabilimento o impianto**, qualsiasi luogo in cui è svolta una qualsiasi operazione che **comporti la manipolazione** di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati;
- **immissione sul mercato**, qualsiasi operazione intesa a **vendere a terzi** nella Comunità sottoprodotti di origine animale o prodotti da essi derivati, o **qualsiasi altra forma di fornitura ai terzi**, a titolo oneroso o gratuito, o di **magazzinaggio** ai fini della successiva fornitura ai terzi.



# CLASSIFICAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI



# Classificazione dei sottoprodotti

Il Regolamento classifica i **sottoprodotti in tre categorie** che sono determinate sulla base del relativo **rischio** per la salute pubblica e degli animali.

Rientrano :

- nella **categoria 1**:
  - i **corpi interi** e tutte le loro parti, incluse le pelli, degli animali:
    - a) sospettati o ufficialmente affetti da **encefalopatie spongiformi trasmissibili -TSE** o abbattuti a seguito di detta malattia;
    - b) **da compagnia**, gli animali da giardino zoologico e gli animali da circo;
    - c) **selvatici**, se si sospetta che siano affetti da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;
  - corpi interi, o parti, di **animali morti contenenti materiali specifici** a rischio (es. cranio, compresi il cervello e gli occhi, le tonsille e il midollo spinale , ..... ) al momento dello smaltimento;
  - **materiali specifici a rischio** e i corpi interi, o loro parti, di animali morti contenenti materiali specifici a rischio al momento dello smaltimento;
  - i sottoprodotti di origine animale raccolti nell'ambito del **trattamento delle acque reflue** da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 1;
  - .....



## Classificazione dei sottoprodotti

- nella **categoria 2**:
  - **lo stallatico, il guano** non mineralizzato contenuto del tubo digerente;
  - i sottoprodotti di origine animale raccolti nell'ambito del **trattamento delle acque reflue** da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 2;
  - i sottoprodotti di origine animale **contenenti residui di sostanze o di agenti inquinanti autorizzati** (sostanze a effetto anabolizzante e medicinali veterinari) che eccedono i livelli massimi consentiti;
  - i prodotti di origine animale che sono stati **dichiarati non idonei al consumo umano** a causa della presenza di **corpi estranei** in tali prodotti;
  - i prodotti di origine animale, diversi dai materiali di categoria 1, che sono **importati o introdotti da un paese terzo e non rispettano la legislazione** veterinaria comunitaria o che sono inviati verso un altro Stato membro e non rispettano le prescrizioni stabilite o autorizzate dalla legislazione comunitaria;
  - i sottoprodotti di origine animale che **non sono materiali di categoria 1 e 3**;
  - .....



## Classificazione dei sottoprodotti

- nella **categoria 3**:
  - le **carcasse e le parti di animali macellati** oppure, nel caso della selvaggina, di corpi o parti di animali uccisi, **dichiarati idonei al consumo umano** in virtù della normativa comunitaria, ma **non destinati al consumo umano per motivi commerciali**;
  - le **carcasse e le parti degli animali macellati in un macello** e ritenuti idonei per il consumo umano dopo un **esame ante mortem** o i corpi e le parti di animali da selvaggina è stata uccisa nel rispetto della legislazione comunitaria (es. carcasse o corpi e parti di animali non idonei al consumo umano, piume, ecc.);
  - i sottoprodotti di origine animale di **pollame e lagomorfi macellati in un'azienda agricola** che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;
  - i **prodotti alimentari o mangimi** di origine animale o che contengono prodotti di origine animale, **non più destinati alla vendita** per determinate circostanze (es. scaduti, problemi di fabbricazione ecc.);
  - .....



**PUNTO DI PARTENZA  
NELLA CATENA DEI SOTTOPRODOTTI**



## Punto di partenza nella catena dei sottoprodotti

Il Regolamento prevede che gli operatori **non appena generano sottoprodotti animali** o prodotti derivati devono provvedere a **identificarli e a trattarli** in conformità alle disposizioni ivi previste (**punto di partenza**).

In particolare in tutte le fasi della **raccolta, del trasporto, della manipolazione, del trattamento, della trasformazione, della lavorazione, del magazzinaggio, dell'immissione sul mercato, della distribuzione, dell'impiego e dello smaltimento** nell'ambito delle imprese sotto il loro controllo, gli operatori devono provvedere affinché i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati **rispettino le prescrizioni previste** e pertinenti con le loro attività.



**PUNTO FINALE  
NELLA CATENA DEI SOTTOPRODOTTI**

## Punto finale nella catena dei sottoprodotti

Il Regolamento prevede che i prodotti derivati che hanno raggiunto la **fase della fabbricazione**:

- dei **prodotti cosmetici**;
- dei **dispositivi medici**, dei dispositivi medici **impiantabili attivi** e dei dispositivi **medico-diagnostici in vitro**;
- dei **medicinali** e dei **medicinali veterinari**;
- dei **mangimi** e degli **alimenti per animali da compagnia**;
- dei **fertilizzanti** organici e **ammendanti**;

sono considerati come prodotti che hanno raggiunto il **punto finale nella catena di fabbricazione**, oltre il quale non sono più soggetti alle prescrizioni previste per i sottoprodotti di origine animale.



# DESTINAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI



# Destinazione dei sottoprodotti

I materiali appartenenti:

- alla di **categoria 1** possono essere avviati, **secondo le condizioni previste** dai Regolamenti CE n. 1069/2009 e UE n. 142/2011, per:
  - l'**incenerimento** o per il **coincenerimento**;
  - lo **smaltimento in una discarica** autorizzata;
  - l'utilizzo come **combustibile**;
  - la produzione:
    - a) dei **prodotti cosmetici**;
    - b) dei **dispositivi medici**, dei dispositivi medici **impiantabili attivi** e dei dispositivi **medico-diagnostici in vitro**;
    - c) dei **medicinali** e dei **medicinali veterinari**.



# Destinazione dei sottoprodotti

I materiali appartenenti:

- alla di **categoria 2** possono essere avviati, **secondo le condizioni previste** dai Regolamenti CE n. 1069/2009 e UE n. 142/2011 per:
  - l'**incenerimento** o per il **coincenerimento**;
  - lo **smaltimento in una discarica** autorizzata;
  - la fabbricazione di **fertilizzanti organici o ammendanti**;
  - la produzione di **biogas**;
  - l'utilizzo come **combustibile**;
  - la produzione:
    - a) dei **prodotti cosmetici**;
    - b) dei **dispositivi medici**, dei dispositivi medici **impiantabili attivi** e dei dispositivi **medico-diagnostici in vitro**;
    - c) dei **medicinali** e dei **medicinali veterinari**.



# Destinazione dei sottoprodotti

I materiali appartenenti:

- alla di **categoria 3** possono essere avviati, **secondo le condizioni previste** dai Regolamenti CE n. 1069/2009 e UE n. 142/2011, per:
  - l'**incenerimento** o per il **coincenerimento**;
  - lo **smaltimento in una discarica** autorizzata;
  - **la fabbricazione di mangimi per animali d'allevamento e da compagnia**;
  - la fabbricazione di **fertilizzanti organici o ammendanti**;
  - la produzione di **biogas**;
  - l'utilizzo come **combustibile**;
  - la produzione:
    - a) dei **prodotti cosmetici**;
    - b) dei **dispositivi medici**, dei dispositivi **medici impiantabili attivi** e dei dispositivi **medico-diagnostici in vitro**;
    - c) dei **medicinali** e dei **medicinali veterinari**.



# **OBBLIGHI DEGLI OPERATORI: REGISTRAZIONE O RICONOSCIMENTO**



## Obblighi degli operatori: registrazione o riconoscimento

Gli operatori prima di iniziare le attività, devono informare l'autorità competente di tutti gli stabilimenti o impianti sotto il proprio controllo ove vengono svolte: la **produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati** al fine di ottenere la **registrazione**, salvo nel caso in cui si svolgano:

- il **trattamento** dei sottoprodotti **mediante sterilizzazione** ove previsto dalla normativa in analisi;
- lo **smaltimento, come rifiuti**, mediante **incenerimento dei sottoprodotti** di origine animale e prodotti derivati, esclusi gli stabilimenti o impianti autorizzati;
- lo **smaltimento o recupero dei rifiuti** di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati mediante **coincenerimento**, esclusi gli stabilimenti o impianti autorizzati;
- l'uso di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati quali **combustibili**;
- la fabbricazione di **alimenti per animali da compagnia**;
- la fabbricazione di **fertilizzanti organici e ammendanti**;
- la trasformazione di sottoprodotti di origine animali e/o di prodotti derivati in **biogas o compost**;



## Obblighi degli operatori: registrazione o riconoscimento

- la **manipolazione dei sottoprodotti** di origine animale dopo la loro raccolta mediante operazioni quali **selezione, taglio, refrigerazione, congelamento, salatura, asportazione delle pelli o di materiale specifico a rischio**;
- il **magazzinaggio di sottoprodotti** di origine animale;
- il **magazzinaggio di prodotti** derivati destinati ad essere:
  - **smaltiti in discarica o inceneriti** o destinati ad essere recuperati o smaltiti mediante coincenerimento;
  - usati come **combustibile**;
  - usati come **mangimi**, esclusi gli stabilimenti mangimistici;
  - usati come **fertilizzanti organici e ammendanti**.

ove è previsto che deve essere richiesto il **riconoscimento** che prevede una verifica del rispetto dei requisiti previsti da parte dell'ufficio veterinario dell'ufficio veterinario dell'AULSS competente per territorio.

Infine **sono esclusi dell'obbligo di ottenere la registrazione gli stabilimenti** che generano sottoprodotti di origine animale sono già stati **riconosciuti o registrati ai sensi della normativa «pacchetto igiene»** (Regolamento CE n. 852/2004 o n. 853/2004).



# OBBLIGHI DEGLI OPERATORI: REQUISITI D'IGIENE DEGLI STABILIMENTI



# Obblighi degli operatori: requisiti d'igiene degli stabilimenti

Gli operatori devono assicurare:

- che gli stabilimenti o impianti siano costruiti al fine di garantire una **facile pulizia e disinfezione**, ad esclusione dei magazzini e **l'incolumità dei lavoratori**;
- l'attuazione e il mantenimento di **controlli interni** nei propri stabilimenti o impianti, al fine di monitorare il rispetto delle disposizioni vigenti e devono garantire che **nessun sottoprodotto** animale o prodotto derivato del quale si sospetta o è stata accertata una **non conformità lasci lo stabilimento** o l'impianto, eccetto per lo smaltimento;
- l'attuazione e il mantenimento di una o più **procedure scritte** permanenti basate sui principi dell'**analisi di rischio** e punti critici di controllo (HACCP), se svolgono:
  - la **lavorazione dei sottoprodotti** di origine animale;
  - la **trasformazione dei sottoprodotti** di origine animale **in biogas e compost**;
  - la **manipolazione e il magazzinaggio di più di una categoria** di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati nello stesso stabilimento o impianto;
  - la **fabbricazione di alimenti per animali** da compagnia.



# OBBLIGHI DEGLI OPERATORI: DOCUMENTI E MODALITA' DI TRASPORTO

## Obblighi degli operatori: documenti e modalità di trasporto

Gli operatori devono garantire che, durante il trasporto, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati siano accompagnati da un **documento commerciale** o, se richiesto dalle disposizioni vigenti, da un **certificato sanitario**.

I **documenti commerciali** e i certificati sanitari che accompagnano i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati durante il trasporto devono contenere almeno:

- le **informazioni sull'origine**;
- la **destinazione e la quantità di tali prodotti**;
- una **descrizione dei sottoprodotti** di origine animale o prodotti derivati e della loro **marcatura**, qualora prevista.

Il documento commerciale deve essere prodotto in **almeno tre esemplari** (un originale e due copie). L'originale deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale e deve essere conservato dal ricevente, mentre le altre due copie rimangono rispettivamente al produttore e al trasportatore.

I registri e i relativi documenti commerciali o certificati sanitari sono **conservati per un periodo di almeno due anni**.



## Obblighi degli operatori: documenti e modalità di trasporto

I sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati devono essere:

- raccolti e trasportati in **imballaggi sigillati** nuovi oppure in **contenitori o veicoli coperti a tenuta stagna**. I **contenitori riutilizzabili** e i veicoli coperti devono essere **tenuti in perfetta pulizia**;
- trasportati a **temperatura controllata**;
- **identificati con una etichetta e mantenuti separati** durante la raccolta nel punto di origine e durante il trasporto;
- **marcati** in modo visibile e indelebile con colori codificati, se sono oggetto di **spedizione da uno Stato membro a un altro** (nero per i materiali di categoria 1, giallo per i materiali di categoria 2 e verde per i materiali di categoria 3).



# OBBLIGHI DEGLI OPERATORI: RINTRACCIABILITA'



## Obblighi degli operatori: rintracciabilità

Gli operatori che **spediscono, trasportano o ricevono** sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati devono tenere un **registro** ove sono annotati:

- i **riferimenti delle partite**;
- i **relativi documenti commerciali o certificati sanitari**;
- per lo **speditore**:
  - la **data di prelevamento** dallo stabilimento;
  - il **nome e l'indirizzo del trasportatore e del destinatario** e, se del caso, il relativo numero di riconoscimento o registrazione;
- per il **trasportatore**:
  - la **data di prelevamento** dallo stabilimento;
  - il **luogo di origine** del materiale da cui è stato spedito;
  - il **nome e l'indirizzo del destinatario** e, se del caso, il relativo numero di riconoscimento o registrazione;



## Obblighi degli operatori: rintracciabilità

- dal **destinatario**:
  - la **data di ricevimento** del materiale;
  - il **luogo di origine** del materiale da cui è stato spedito;
  - il **nome e l'indirizzo del trasportatore**.

Gli operatori devono disporre di **sistemi e procedure atte a individuare**:

- gli **operatori dai quali sono stati riforniti** i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati;
- gli **altri operatori ai quali hanno fornito** i loro sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati.

# **REGOLAMENTO CE N. 142/2011 DI ATTUAZIONE**

## Regolamento UE n. 142/2011 di attuazione

La Commissione europea con il Regolamento UE n. 142/2011 ha dato attuazione al Regolamento CE n. 1069/2011 prevedendo **specifiche disposizioni** relative:

- al **punto finale nella catena di fabbricazione** per taluni prodotti derivati (biodiesel, alimenti per animali da compagnia, articoli da masticare ecc.);
- alle **restrizioni dell'uso di sottoprodotti** di origine animale e prodotti derivati;
- allo **smaltimento mediante incenerimento**, smaltimento o recupero mediante coincenerimento e uso come combustibile;
- al **deposito in discarica** di taluni materiali di categoria 1 e 3;
- alle **prescrizioni applicabili agli impianti di trasformazione** e ad altri stabilimenti;
- alle prescrizioni in materia di **igiene e trasformazione** per gli impianti di trasformazione e ad altri stabilimenti;
- a norme particolari sui **mangimi**;
- alle norme particolari applicabili alla **raccolta e allo smaltimento** dei sottoprodotti;
- ai **documenti commerciali**, ai **certificati sanitari**, all'**identificazione**, alla **raccolta e al trasporto** di sottoprodotti di origine animale e alla **tracciabilità**;



## Regolamento UE n. 142/2011 di attuazione

- alle modalità di **riconoscimento degli stabilimenti** e degli impianti che trattano sottoprodotti di origine animale sullo stesso sito;
- a taluni stabilimenti e impianti **riconosciuti o registrati** che trattano sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
- alla **trasformazione e immissione sul mercato** di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati all'**alimentazione di animali d'allevamento**, ad esclusione degli animali da pelliccia;
- all'immissione sul mercato e impiego di **fertilizzanti organici e ammendanti**;
- agli **alimenti per animali da compagnia** e altri prodotti derivati;
- all'**importazione, al transito e all'esportazione di sottoprodotti** di origine animale e prodotti derivati;
- ai **controlli ufficiali**;
- .....



**SANZIONI**

# Sanzioni

Il mancato rispetto dei due Regolamento vigenti, il **Decreto Legislativo n. 186/2012** prevede, salvo che il fatto non costituisca reato, la **sanzione amministrativa**:

- **da 10.000 euro a 70.000 euro** per chiunque **smaltisca o utilizzi materiali di categoria 1** senza ottemperare alle prescrizioni ivi previste;
- **da 5.000 euro a 50.000 euro** per chiunque **smaltisca o utilizzi i materiali di categoria 2** senza ottemperare alle prescrizioni ivi previste;
- **da 3.000 euro a 30.000 euro** per chiunque **smaltisca o utilizzi i materiali di categoria 3** senza ottemperare alle prescrizioni ivi previste;
- **da 2.000 euro a 36.000 euro** per l'operatore che:
  - non **raccoglie, identifica e trasporta sottoprodotti** senza indebito ritardo;
  - non rispetta le **disposizioni relative ai contenitori, ai veicoli di trasporto e all'identificazione** dei sottoprodotti e dei materiali;



## Sanzioni

- **da 3.000 euro a 40.000 euro** per l'operatore che:
  - **durante il trasporto** dei sottoprodotti o dei prodotti non garantisce che questi siano accompagnati dal **documento commerciale** o dal **certificato sanitario**;
  - non riporta le **informazioni previste** nel documento commerciale o nel certificato sanitario;
  - non redige il **documento commerciale in tre esemplari**;
  - non rispetta le **altre disposizioni** ivi previste;
- **da 3.000 euro a 40.000 euro** per l'operatore che:
  - non tiene il **registro delle partite e dei documenti commerciali** o **certificati sanitari** o li tiene senza ottemperare alle prescrizioni ivi previste;
  - non ottempera agli obblighi di **rintracciabilità e di marcatura**;
- **da 5.000 euro a 30.000 euro** per l'operatore che **non effettua la notifica per la registrazione all'autorità competente** di tutti gli stabilimenti o impianti sotto il proprio controllo che eseguano qualunque fase di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento di prodotti di origine animale e prodotti derivati **o le effettua quando questa è stata sospesa o revocata**;



## Sanzioni

- **da 10.000 euro a 70.000 euro** per l'operatore che effettua l'attività in stabilimenti o impianti **privi di riconoscimento** o quando questo **è stato sospeso o revocato**;
- **da 5.000 euro a 50.000 euro** per l'operatore che non assicura che gli stabilimenti e gli impianti sotto il proprio controllo siano conformi alle **prescrizioni generali in materia di igiene**;
- **da 2.000 euro a 20.000 euro** per l'operatore che non ottempera:
  - all'obbligo di istituire, attuare e mantenere il **sistema di controllo interno**;
  - alla prescrizione impartita dall'Ente di controllo relativa all'**eliminazione delle inadeguatezze riscontrate** nel sistema di controllo o nelle procedure adottate, entro il termine previsto;
- **da 3.000 euro a 30.000 euro** per l'operatore che:
  - non **istituisce, attua e mantiene aggiornato** una o più procedure di autocontrollo basate sui principi del **sistema HACCP**;
  - non **sottopone a revisione il proprio sistema di autocontrollo** e le procedure apportando i necessari cambiamenti ogniqualvolta si determini una **modifica al prodotto, al processo** o una qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, del magazzinaggio e della distribuzione;



# Sanzioni

- da **4.000 euro a 40.000 euro** per l'operatore che non rispetta **gli obblighi previsti in materia di immissione sul mercato**:
  - dei **fertilizzanti organici e ammendanti**;
  - degli **alimenti per animali da compagnia**;
  - dei **prodotti derivati** (cosmetici, vari tipi di dispositivi medici, medicinali e medicinali veterinari);
- da **10.000 euro a 70.000 euro** per l'operatore che non rispetta gli **obblighi previsti in materia di immissione sul mercato degli alimenti per animali da compagnia**;
- .....

Nel caso:

- di **reiterazione della violazione** alle disposizioni che sono oggetto di sanzione si applica, oltre la multa prevista, anche la **sospensione della registrazione o del riconoscimento da dieci a venti giorni lavorativi**;
- di violazioni riguardanti le **prescrizioni relative al materiale di categoria 1 e 2**, è previsto il **sequestro e la distruzione** del materiale in questione, a spese a carico del soggetto che ha commesso l'illecito.



**GRAZIE PER  
L'ATTENZIONE**

